



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

composta dai magistrati

Anna Bombino	Presidente
Ruben D'Addio	Primo Referendario
Emanuele Petronio	Referendario, relatore
Filippo Maria Salvo	Referendario

nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;



CORTE DEI CONTI

Visti gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre - 8 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione n. 30/INPR del 25 febbraio 2025, con la quale la Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2025;

Visto il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2025;

Vista la nota prot. 37430 del 2 agosto 2025, acquisita in data 4 agosto 2025 al protocollo di questa Sezione al n. 1887, con cui il Sindaco del Comune di Isernia ha avanzato richiesta di parere;

Vista la nota del 9 settembre 2025 (prot. Cdc n. 2007), con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della sezione di deferire al Collegio l'esame della richiesta di parere avanzata dal Comune di Isernia, all'esito della fase istruttoria;

Vista l'ordinanza n. 13/PRES/2025, del 9 settembre 2025, con la quale il Presidente di questa Sezione ha convocato, per il 10 settembre 2025, la camera di consiglio per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, Referendario Emanuele Petronio;

IN FATTO

In data 4 agosto 2025, con nota protocollo n. 37598, è pervenuta dal Comune di Isernia (IS), tramite l'applicativo *"Centrale pareri"*, richiesta di parere, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 1889, concernente la rettifica

dell'allegato previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 118 del 2011, afferente il risultato di amministrazione dell'Ente.

Il Sindaco riferisce che, successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione 2024 (intervenuta con deliberazione consiliare 11 luglio 2025, n. 47), è emersa una mancata equivalenza degli importi relativi ad accertamenti e ad impegni per i servizi resi per conto di terzi (Titolo IX dell'Entrata e Titolo VII della Spesa).

Tale disallineamento, manifestatosi all'esito dell'elaborazione dei dati contabili nel formato "XBRL", non avrebbe consentito il corretto l'invio degli stessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si è fatto presente, inoltre, che la discrepanza si è verificata a causa di una disfunzione del *software* gestionale usato dal Comune in fase di riaccertamento ordinario dei residui, che ha prodotto effetti sull'allegato previsto dall'articolo 11, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 118 del 2011, concernente il risultato di amministrazione.

Ciò premesso, è stato chiesto di precisare *"se, nel rispetto sia dei principi contabili generali e postulati contenuti nell'allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011 (Principio di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità nonché Principio della significatività e rilevanza) sia del preponderante interesse pubblico, sia possibile procedere in via di autotutela, previa riapprovazione di tutti gli atti propedeutici, alla rettifica del citato allegato mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale"*.

Si è, inoltre, chiesto *"in alternativa ed al fine di preservare l'Ente dalle richiamate conseguenze in costanza di perdurante inadempienza alla trasmissione di dati alla BDAP, se sia possibile, in sede di risposta alla presente richiesta di parere, anche tenendo conto dell'invio del questionario sul Rendiconto di Gestione 2024 ex art. 1, comma da 166 a 1725 della Legge 266/2005, autorizzare l'Ente a rettificare con apposito provvedimento, adottato secondo l'iter di approvazione del Rendiconto, le poste errate contenute nella deliberazione di approvazione del Rendiconto di Gestione 2024"*.

RITENUTO IN DIRITTO

La Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* investe le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una nuova funzione di consulenza, che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli Enti locali, quale ulteriore esplicazione delle *“forme di collaborazione”* tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 8, della citata legge deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali, di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli Enti locali. Si può, pertanto, affermare che la funzione consultiva attiene all'interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del *“buon andamento”*, ai sensi dell'articolo 97 della Carta costituzionale.

In via preliminare, occorre verificare l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo che sul versante oggettivo.

1. Sull'ammissibilità soggettiva

Per quanto concerne il profilo soggettivo, è necessario accertare la legittimazione dell'organo richiedente.

Ai sensi dell'articolo 7, comma VIII, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 hanno facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica, oltre le Regioni, anche i Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

La Sezione delle Autonomie, con atto del 27 aprile 2004, contenente indirizzi e criteri per l'esercizio della suddetta attività consultiva, e, successivamente, con la deliberazione 17 dicembre 2007, n. 13, ha riconosciuto il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere.

Il CAL, nonostante sia stato formalmente costituito, non risulta operativo a causa della mancata adozione della normativa di dettaglio che avrebbe dovuto regolarne il funzionamento.

Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, la circostanza che l'istanza in esame sia stata trasmessa direttamente dall'Ente - e non già per il tramite del CAL - non ne inficia la legittimità, atteso che la sua mancata istituzione e/o funzionamento non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo, in tal caso, ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale.

L'istituto legislativamente investito della rappresentanza legale è individuabile, di regola, nell'organo politico e di vertice dell'Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere al vaglio della Sezione deve dichiararsi soggettivamente ammissibile, in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Isernia, organo titolare della rappresentanza legale dell'Ente ai sensi dell'articolo 50 T.U.E.L.

2. Sull'ammissibilità oggettiva

Quanto al profilo di ammissibilità in senso oggettivo, occorre, in primo luogo, verificare se la richiesta rientri nel concetto di contabilità pubblica e/o nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dal citato articolo 7, comma 8, ai sensi del quale gli enti legittimati possono richiedere la suddetta *<<collaborazione [...] ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica>>*.

Quanto all'ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali suddette, occorre riferirsi alle pronunce di orientamento generale adottate sia dalle Sezioni Riunite sia dalla Sezione delle autonomie, ai rispettivi sensi dell'articolo 17, comma 31, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'articolo 6, comma 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno affermato che detto articolo 7, comma 8 *“conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”*, precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell’azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al *“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”* sia pure *“in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri”*, giacché *“non sono condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria”*. Pertanto, *“talune materie (quali quella concernente il personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) [...] estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica [...] possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle [...] statuizioni recanti [...] limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio”* (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Si aggiunga, inoltre, che la Sezione delle autonomie, con deliberazione 10 febbraio 2014 n. 3, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre *“all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente”*, anche l’attinenza del quesito proposto ad *“una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”*.

In definitiva, la magistratura contabile ha chiarito che *“l’ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto*

piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003" (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione 4 luglio 2022, n. 9/QMIG).

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere contabile, generale ed astratto e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati (cfr., *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR) e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG). In tal modo, si intende garantire che l'esercizio della funzione consultiva non pregiudichi le funzioni di controllo ovvero quella giurisdizionale.

Alla luce dei principi richiamati, la richiesta di parere, seppur rientrante nella materia della contabilità pubblica, deve ritenersi oggettivamente inammissibile. In prima battuta, il relativo quesito sottende valutazioni specifiche attinenti alla concreta attività gestionale ed amministrativa di esclusiva competenza dell'Ente istante, così da risultare finalizzato ad ottenere, più che un parere avente un rilievo interpretativo generale, un vaglio di legittimità e di merito sull'attività svolta.

Difatti, il quesito fa specifico riferimento ad un'ipotesi di mancata equivalenza degli importi relativi ad accertamenti e ad impegni per i servizi resi per conto di terzi, relativa ad un ben individuato rendiconto (quello per l'esercizio 2024) e dovuta ad una determinata causa (un supposto malfunzionamento del *software* gestionale in uso).

Una pronuncia nel merito in sede consultiva, pertanto, condizionando l'attività amministrativa nel processo decisionale attraverso un coinvolgimento diretto di questa magistratura contabile, risulterebbe incompatibile con la posizione di terzietà della Corte.

In definitiva, tramite il quesito sottoposto alla Sezione, carente dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, si chiede di legittimare una scelta di esclusiva pertinenza dell'amministrazione comunale, relativa all'esercizio o meno del potere di autotutela, avente peraltro possibili riflessi giuridici oggetto di valutazione giurisdizionale presso plurimi plessi giurisdizionali.

La richiesta, dunque, è formulata prospettando espressamente un'esigenza concreta che sollecita un intervento della Sezione in termini di inammissibile avallo preventivo di legittimità di scelte operative ricadenti nell'esclusiva competenza dell'Ente.

In ogni caso, appare utile fornire all'Ente alcune indicazioni di carattere generale, ribadendo, al contempo, che è esclusivo onere dell'Amministrazione rinvenire le specifiche coordinate applicative degli orientamenti e delle norme citati al caso di specie.

In via preliminare, si evidenzia che il sistema BDAP consente la facoltà di inserire i dati relativi al rendiconto prima dell'approvazione consiliare nella modalità *"Approvato dalla Giunta"*: tale previsione ha lo scopo di consentire agli enti di verificare l'esistenza di eventuali errori ed operare, di conseguenza, eventuali correttivi prima dell'invio dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio (cfr. Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione, 20 aprile 2022, n. 79/PRSE).

Ciò risulta funzionale al principio generale di intangibilità o immodificabilità delle risultanze del rendiconto, affermato dall'art. 150 del R.D. n. 827 del 1924 con riguardo al rendiconto dello Stato e consolidato nella giurisprudenza contabile anche per gli enti locali (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 2/2016; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 590/2017/PRSP; Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

deliberazione n. 117/2018/PRSE; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 5/2023/PRSE).

Nell'ordinamento contabile, in ogni caso, il citato principio di irretrattabilità dei saldi, ricollegabile ai principi contabili della continuità e veridicità dei bilanci, deve bilanciarsi con gli altri principi enunciati nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, quali quelli di attendibilità, correttezza, chiarezza, costanza, unità, significatività e rilevanza. Da una lettura sistematica della disciplina contabile, dunque, se da un lato è ammessa la facoltà di rettificare i dati contabili, dall'altro è necessario tener presente che tale potere incontra stringenti limiti.

Invero, secondo autorevole orientamento della magistratura contabile l'amministrazione ha il potere di intervenire in autotutela al fine di revisionare i saldi esposti in un rendiconto già approvato in presenza di errori materiali, purché ne dia adeguata motivazione nei termini indicati dall'art. 21-*quinques* della legge n. 241 del 1990 (cfr. Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza, 30 novembre 2022, n. 16). Non è, dunque, sufficiente in sede di delibera di revoca invocare un generico ripensamento, essendo necessaria una specifica motivazione sulla sussistenza dei presupposti indicati dalla norma citata (*"sopravvenuti motivi di pubblico interesse" ovvero "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento"*).

Di recente, la magistratura contabile ha, peraltro, osservato che *"la necessità di adeguare tempestivamente le risultanze del rendiconto, allorché non rispecchino fedelmente la reale situazione contabile dell'Ente, è stata oggetto di recenti interventi normativi [cfr. art. 4-bis del d.l. n. 51/2023, in relazione al Fondo connesso all'emergenza COVID-19] (...). All'esito del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, non si rinvencono nell'ordinamento elementi ostativi alla rettifica di specifici allegati del rendiconto, in presenza di meri errori materiali (...). L'Ente potrà dunque, mediante opportuna delibera dell'organo consiliare, procedere (...) alla rettifica dell'allegato previsto dall'art. 11, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 118/2011, concernente il risultato di amministrazione, trasmettendo tempestivamente il rendiconto aggiornato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre*

2009, n. 196 e rappresentando l'esito di tali variazioni nel primo documento di bilancio utile" (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione, 3 gennaio 2024, n. 1/PAR).

Conforta tale tesi la necessità che il rendiconto sia coerente con le registrazioni contabili sottostanti. Da questo punto di vista, deve notarsi che l'eventuale cancellazione di residui dal rendiconto deve necessariamente essere preceduta da un atto di riaccertamento dei residui stessi, che è un allegato obbligatorio al bilancio (art. 228 TUEL). Tale procedura formale garantisce la trasparenza, la verificabilità a posteriori e la legittimità dell'intervento sulle scritture contabili prima della loro approvazione. Ciò è espressione del principio di veridicità del rendiconto che, appunto, comporta la corretta esposizione dei saldi derivanti dalla gestione a cui si riferisce.

Infine, per quel che attiene al caso di specie, può ulteriormente notarsi che la mancata equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi è in astratto idonea a generare un effetto distorsivo sul risultato di amministrazione in termini di creazione di un avanzo (in caso di accertamenti superiori agli impegni) o di un disavanzo (in caso di accertamenti inferiori agli impegni), in entrambi i casi meramente apparenti. Peraltro, deve ricordarsi che trattasi di risorse che non rientrano nella piena disponibilità dell'Ente, essendo operazioni caratterizzate dall'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente stesso (Corte dei conti, Sez. reg. di contr. per l'Abruzzo, delib. n. 9/2021/PRSE).

Pertanto, l'erronea cancellazione di un residuo connesso ad un servizio conto terzi, operata in fase di riaccertamento ordinario, non incide sul vincolo di destinazione esistente sulle pertinenti risorse acquisite, che permangono nella disponibilità dell'Ente solo al fine di remunerare la transazione posta in essere per conto di altri soggetti. La ragione si rinviene nella natura delle operazioni relative ai servizi per conto terzi, definite, ai sensi dell'art. 168 Tuel, quali *"transazioni poste in essere per conto di altri soggetti"*.

Infine, quanto alla richiesta di autorizzazione alla rettifica delle poste errate contenute nella deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione 2024, deve farsi presente che, anche a fronte di un quesito ammissibile, l'emissione di un simile provvedimento autorizzatorio esulerebbe senza dubbio dalla funzione consultiva.

3. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente inammissibile, in quanto formulata prospettando esplicitamente le caratteristiche salienti del caso di specie e sollecitando, pertanto, un intervento della Sezione in termini di inammissibile avallo preventivo di legittimità di scelte operative ricadenti nell'esclusiva competenza dell'Ente e produttive di effetti giuridici suscettibili di valutazione dinanzi a plurimi plessi giurisdizionali.

Tanto premesso e considerato, la Sezione regionale di controllo per il Molise

DICHIARA

inammissibile la richiesta di parere, in premessa indicata, presentata dal Sindaco del Comune di Isernia (IS);

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.

L'Estensore
(Emanuele Petronio)

Il Presidente
(Anna Bombino)

Depositata in Segreteria alla data del protocollo digitale

Il Funzionario preposto
(Silvia Storto)